

[Home](#) [Settore Studi](#) [Giurisprudenza](#) [Rassegna](#)

RASSEGNA NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI N. 29/2026

RASSEGNA

NOTIZIARIO N 144 DEL 31 LUGLIO 2026

A CURA DI:

FEDERICA TRESCA: DIRITTO CIVILE E PUBBLICO

DEBORA FASANO: DIRITTO TRIBUTARIO

GRETA CECCARINI: DIRITTO EUROPEO E INTERNAZIONALE

*N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco * sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dal CED della Corte di Cassazione.*

I. Diritto civile e pubblico

ARBITRATO

Cassazione, ordinanza, 16 giugno 2026, n. 20055, sez. II civile

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - INTERPRETAZIONE Clausola arbitrale contenente riferimento a fattispecie astratte - Interpretazione secondo la comune intenzione delle parti - Necessità - Riferimento a definizioni giuridiche - Carattere esclusivo della definizione utilizzata - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di arbitrato, la portata della convenzione arbitrale che contenga l'indicazione delle liti da devolvere ad arbitri con riferimento a determinate fattispecie astratte, quali ad esempio, l'"interpretazione" e l'"esecuzione" del contratto, va ricostruita, ex art. 1362 c.c., sulla base della comune volontà dei compromettenti, senza limitarsi al senso letterale della parole; sicché, quando la clausola contenga il riferimento a definizioni giuridiche come sintesi del possibile oggetto delle future vertenze, esse non assumono lo scopo di circoscrivere il contenuto della convenzione arbitrale, in quanto un'interpretazione restrittiva della clausola comporterebbe la necessità di sottoporre a due diversi organi (arbitro e giudice ordinario) la decisione di questioni strettamente collegate tra loro con una dilatazione dei tempi di giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la clausola compromissoria relativa a "qualsivoglia controversia concernente le prestazioni svolte" devolvesse agli arbitri tutte le controversie inerenti al rapporto professionale, comprese quelle sulla natura delle prestazioni rese, e non soltanto quelle sulla loro quantificazione).

COMUNIONE E CONDOMINIO

***Cassazione, sentenza, 20 luglio 2026, n. 23548, sez. II civile**

Contitolarità di unità immobiliare - Assemblea di condominio - maggioranze

Ai fini della verifica della maggioranza prescritta dall'art. 1136, comma 2, c.c., va considerata fra i partecipanti al condominio, con riguardo all'elemento personale supposto da tale norma, la comunione dell'unità immobiliare originata da un atto di disposizione del singolo bene intercorso fra tutti i contitolari di una più ampia comunione ereditaria, nella quale resta compreso altro immobile rientrante nell'edificio condominiale, trattandosi di comunioni che provengono da titoli diversi e perciò restano patrimonialmente autonome e distinte anche ai fini della composizione e del funzionamento dell'assemblea.

Il diritto dei contitolari di un'unità immobiliare in proprietà indivisa a più persone di designare un solo rappresentante nell'assemblea, attribuito dagli artt. 67, comma 2, disp. att. c.c. e 1106, comma 2, c.c., non priva i singoli comproprietari della facoltà di intervenire individualmente alla riunione e di esprimere personalmente il voto unitario riferibile alla rispettiva porzione, non essendo le citate disposizioni volte a comprimere l'esercizio di tali diritti di partecipazione spettanti ai condomini a garanzia dell'effettiva collegialità delle deliberazioni.

Ove i comproprietari dell'unità immobiliare - che non abbiano designato il rappresentante nell'assemblea di condominio a norma dell'art. 1106 c.c. e nel modo indicato dall'art. 1105 c.c., e perciò vi partecipino individualmente - neppure riescano a formare la maggioranza occorrente per esprimere il voto unico loro spettante nell'assemblea condominiale, gli stessi dovranno considerarsi fra gli astenuti, agli effetti dell'art. 1137 c.c., non avendo di fatto contribuito alla formazione della volontà collegiale.

Cassazione, ordinanza, 22 aprile 2026, n. 10690, sez. II civile

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE Parti comuni dell'edificio - Titolo negoziale costitutivo di un diritto reale di cd. uso esclusivo - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

Sulle parti comuni dell'edificio condominiale non è ammissibile la costituzione, mediante titolo negoziale, di un diritto esclusivo d'uso, in quanto esso determina lo svuotamento del diritto di proprietà e si infrange contro il principio del numerus clausus dei diritti reali e della tipicità di essi; pertanto, la previsione di tale diritto, al momento della costituzione del condominio, impone di verificare, di volta in volta, se le parti abbiano inteso limitarsi all'attribuzione dell'uso esclusivo, riservando la proprietà all'alienante, oppure ricondurre il diritto concesso, sussistendone i presupposti di legge, in quello reale d'uso di cui all'art. 1021 c.c. o, ancora, abbiano inteso concedere un uso esclusivo e perpetuo di natura obbligatoria.

EDILIZIA E URBANISTICA

***Consiglio di Stato, sentenza, 30 giugno 2026, n. 5175, sez. VI**

Domanda di condono inesatta

In materia di condono, la nozione di domanda dolosamente infedele presuppone l'alterazione o la falsificazione di elementi essenziali riferibili all'abuso oggetto della richiesta di sanatoria; non ogni inesattezza dichiarativa assume pertanto rilievo invalidante, ma solo quella che incida direttamente sui presupposti sostanziali del condono richiesto.

FALLIMENTO

Cassazione, sentenza, 16 giugno 2026, n. 20141, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - IN GENERE Concordato minore - Domanda presentata dall'imprenditore già cancellato dal registro imprese - Inammissibilità - Fondamento.

In tema di concordato minore ex art. 74 d.lgs. n. 14 del 2019, la domanda presentata dall'imprenditore già

cancellato dal registro delle imprese è inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 4, del predetto d.lgs., anche nell'ipotesi di imprenditore individuale e di concordato di tipo liquidatorio.

FAMIGLIA

Cassazione, ordinanza, 20 aprile 2026, n. 10388, sez. III civile

DONAZIONE - IN DIRETTA - IN GENERE Donazione indiretta - Rapporti coniugali e unioni di fatto - Attribuzione di immobili o mobili registrati - Animus donandi - Prova e motivazione rigorosa - Necessità - Fattispecie.

Nel contesto di relazioni coniugali o di convivenze affettive aventi i caratteri di una stabile unione di fatto, l'attribuzione di beni immobili, o mobili registrati, da parte di uno dei coniugi (o conviventi) in favore dell'altro, può essere qualificato come donazione indiretta soltanto ove risulti rigorosamente provato, e sia oggetto di altrettanto rigorosa motivazione, il requisito dell'animus donandi, non potendo tale intento presumersi in presenza di attribuzioni patrimoniali che, di regola, si inscrivono nell'adempimento dei doveri di contribuzione familiare o di obbligazioni naturali. (Nella specie, la S. C. ha cassato la sentenza di merito che aveva qualificato come donazione indiretta l'acquisto da parte di uno dei coniugi di un'autovettura intestata all'altro senza spiegare perché le reciproche attribuzioni patrimoniali intercorse tra i coniugi in costanza di matrimonio dovessero ritenersi espressive di causa donativa).

SUCCESSIONI

Cassazione, ordinanza, 13 giugno 2026, n. 19685, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE LEGITTIMA ("AB INTESTATO") - DEL CONIUGE - CONIUGE PUTATIVO Successione legittima - Del coniuge superstite - Successione necessaria - Diritti riservati ai legittimari - Misura della quota di riserva - Successioni aperte prima della entrata in vigore della legge n. 151 del 1975 - Applicabilità della disposizione originaria.

Le innovazioni introdotte in materia di successioni mortis causa dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia, non operano per le successioni che si sono aperte prima dell'entrata in vigore di detta legge, per le quali, pertanto, deve trovare applicazione, relativamente al coniuge superstite, la disciplina del codice civile nella formulazione originaria, che gli garantisce l'usufrutto di una quota dell'eredità, e non nel testo sostituito dalla citata legge, che gli attribuisce una quota del patrimonio del de cuius in piena proprietà.

Cassazione, ordinanza, 1 giugno 2026, n. 17356, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA') - AZIONE DI ANNULLAMENTO - CONVALIDA DEL CONTRATTO ANNULLABILE Successione testamentaria - Conferma o esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle - Soggetto legittimato - Condizioni.

In materia di successione testamentaria, la conferma o l'esecuzione volontaria della disposizione testamentaria nulla deve essere attuata esclusivamente da chi sia investito della titolarità e del potere di disposizione del diritto, e deve consistere in un'attività positivamente e concretamente rivolta all'attuazione della disposizione testamentaria; deve dunque escludersi che possa valere a tal fine un atteggiamento meramente passivo, oppure un comportamento che lasci desumere una mera intenzione di convalidare, atteso che tale intenzione, ancorché riconoscibile all'esterno, non significa esecuzione, né equivale a un inizio di effettiva distribuzione dei beni ereditari secondo la volontà del de cuius.

Cassazione, sentenza, 8 maggio 2026, n. 13302, sez. II civile

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Riforma della sentenza non definitiva che abbia individuato il testamento sulla cui base procedere alla divisione - Conseguenze - Caducazione automatica della sentenza definitiva di divisione dei beni relitti - Sussistenza - Omessa impugnazione della sentenza definitiva - Irrilevanza.

In tema di successioni, la riforma della sentenza non definitiva che abbia individuato il testamento sulla cui base devolvere l'eredità e disposto la prosecuzione del processo per la divisione dei beni relitti, travolge automaticamente, per l'effetto espansivo esterno ex art. 336, comma 2, c.p.c., la successiva sentenza definitiva di divisione, senza che rilevi la mancata impugnazione di quest'ultima.

SEPOLCRO

Cassazione, ordinanza, 16 giugno 2026, n. 20252, sez. II civile

CIMITERI - SEPOLCRO (DIRITTO DI) Sepolcro familiare - Titolarità dei componenti della famiglia del fondatore - Diversa volontà del fondatore - Potere di restringere o ampliare i beneficiari - Sussistenza - Manifestazione - Libertà di forma - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione.

In tema di sepolcro familiare, la titolarità dello jus sepulcri spetta ai componenti la famiglia del fondatore, legati al medesimo jure sanguinis, sempre che il fondatore non abbia diversamente disposto poiché la volontà del fondatore è sovrana, potendo senza limiti restringere o ampliare la sfera dei beneficiari del diritto e determinare entro quali limiti vada intesa la "famiglia" ai fini della titolarità di tale diritto; detta volontà può essere manifestata in qualsiasi forma, purché in maniera non equivoca, e può risultare anche indirettamente, in base ad elementi indiziari presuntivi, rimessi alla valutazione del giudice di merito, il cui convincimento al riguardo costituisce giudizio di fatto, sindacabile in cassazione soltanto per vizi logico-giuridici della motivazione.

II. Diritto tributario

*** Cassazione, ordinanza 22 luglio 2026, n. 23850, sez. V**

Agevolazioni "prima casa" - Accorpamento di unità immobiliari finitime - Termine triennale- Non necessità, entro lo stesso termine, dell'accatastamento dell'unica unità abitativa realizzata

Va ribadito il principio secondo cui, in tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali per l'acquisto della "prima casa" spettano anche nel caso di accorpamento di più unità immobiliari finitime costituenti nel loro insieme un'unica abitazione, purché entro il termine triennale di decadenza, corrispondente a quello concesso all'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dei poteri di accertamento, si verifichi l'effettiva unificazione di dette unità immobiliari, il cui onere probatorio grava sul contribuente, senza necessità che, entro lo stesso termine, si sia provveduto anche all'accatastamento dell'unica unità abitativa così realizzata (Cass., 12 giugno 2020, n. 11322; conf. Cass., 22 settembre 2025, n. 25866).

*** Cassazione, ordinanza 22 luglio 2026, n. 23873, sez. V**

Imposta sulle successioni e donazioni- Imposta di registro- Imposte ipo-catastali- Trust- Scioglimento anticipato in forza della conciliazione intervenuta- Ritrasferimento dei beni al disponente

Se la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2, comma 47, del D.L. n. 262 del 2006, conv. in legge n. 286 del 2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione, per l'applicazione delle quali è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, atteso che sia l'atto istitutivo che l'atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee sono meramente strumentali ed attuativi

degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione, parimenti l'atto di ritrasferimento dei cespiti al disponente con scioglimento del vincolo di segregazione è evento anch'esso neutrale ai fini dell'imposta applicata, in quanto rileva soltanto l'attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo.

*** Cassazione, ordinanza 23 luglio 2026, n. 23901, sez. V**

Imposta di registro- Cessione di credito collegata ad un'operazione di anticipazione su fatture- Principio di alternatività IVA- registro

In tema di imposta di registro, la cessione di credito collegata ad un'operazione di anticipazione su fatture, ove risulti, alla luce dei criteri di interpretazione di cui agli artt. 1362, 1363 e 1369 c.c., essere parte integrante e inscindibile dell'operazione finanziaria e non un autonomo negozio avente distinta causa di garanzia, costituisce prestazione relativa ad operazione finanziaria rilevante ai fini IVA, ancorché esente ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 1), del D.P.R. n. 633 del 1972, con conseguente applicazione del principio di alternatività di cui all'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 1986 e assoggettamento dell'atto ad imposta di registro in misura fissa.

III. Diritto europeo e internazionale

***Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza 29 gennaio 2026, causa C-291/24, sez. IV**

SOCIETARIO - Direttiva UE 2015/849 - Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo - Soggetti obbligati - Sanzioni - Articolo 58 - Responsabilità delle persone giuridiche - Articolo 59 - Imputazione a una persona giuridica di una violazione dei suoi obblighi commessa da persone fisiche - Articolo 60 - Presupposti

In tema di sanzioni nei confronti dei soggetti obbligati per violazione dei loro obblighi ai fini di prevenzione antiriciclaggio, il diritto dell'Unione impedisce che una normativa nazionale, per poter condannare una persona giuridica, richieda che la qualità di imputato sia previamente e formalmente riconosciuta ad una persona fisica e che imponga, peraltro, che il dispositivo della decisione di condanna della persona giuridica rechi il nominativo della persona fisica responsabile di un atto, illecito e colpevole, idoneo a costituire la violazione imputabile alla persona giuridica in questione. Per quanto riguarda invece i termini di prescrizione a decorrere dal momento della cessazione della violazione, non contrasta con il diritto dell'Unione una normativa nazionale che preveda un termine di tre anni per l'avvio dell'azione penale e di cinque anni per irrogare la sanzione.